



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE/ EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 197 / 2026

DEL 22/05/2026

OGGETTO: PIANO DI ZONA LEGGE 167/1962 - AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - COOPERATIVA "LARIO" - ART. 17 ATTO DI CONVENZIONE DEL 21 GIUGNO 1982 AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 22.10.1971, N. 865 - PROPRIETA' IMMOBILE VIA A. SANGIORGIO N. 47/B - NCEU FOGLIO 17 MAPPALE 7713 SUB 13 E 35 - SVINCOLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione C.C. n. 4 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028", la Deliberazione C.C. n. 5 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028", la Deliberazione G.C. n. 26 del 24/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028" e la Deliberazione G.C. n. 35 del 30/03/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2026-2028";

VISTO il decreto del Sindaco n. 5/2026 del 13/02/2026 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Urbanistica – Ambiente ed Edilizia Privata;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 23 luglio 1979 con la quale è stato approvato il Piano di Zona ex legge 167/1962 per l'edilizia economica popolare finalizzato alla costruzione di fabbricati di civile abitazione da destinare ai soci delle rispettive Cooperative, sia concesse in diritto di superficie che concesse in diritto di proprietà;

CONSIDERATO CHE le Sig.re R.O e B. A. sono proprietarie delle unità immobiliari già concesse in diritto di proprietà individuate al N.C.E.U. al foglio 17 - mappale n. 7713, Sub. 13 Cat. A/3 e Sub. 35 Cat. C/6 del Condominio sito in Via Sangiorgio, 47/B denominato "Cooperativa Lario";

VISTO l'art. 17 del surichiamato atto di convenzione del 21 giugno 1982 che stabilisce: "Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del Comune della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso, calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica. Detta differenza è valutata dall'Ufficio Tecnico Erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto del competente ufficio del registro, che provvede a versarla al Comune";

VISTO il Permesso di abitabilità del 24 maggio 1989 rilasciato alla Cooperativa Lario srl riferito alla costruzione del corpo I° e II° di Via Sangiorgio, 47/A, B, C e D;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15 aprile 2009, dove è stato dato mandato al Responsabile del Settore di procedere nel rendere edotti gli assegnatari e concessionari del diritto di proprietà della facoltà, previo riscatto, di liberare i vincoli contenuti nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35, legge 865/71, nell'ambito della cessione di aree in "diritto di proprietà", all'interno dei P.E.E.P. approvati a norma della legge n. 167/1962;

VISTO CHE le Signore, hanno richiesto in data 10/04/2026 prot.n. 5011 il riscatto del diritto di proprietà e la determinazione del corrispettivo da versare al Comune per lo svincolo dei limiti di godimento contenuti nella convenzione del 1982 dichiarando, nel contempo, di aderire al procedimento di cui si tratta;

VISTO il corrispettivo per lo svincolo definitivo dell'area già concessa in diritto di proprietà alla Cooperativa "Lario" di Via Sangiorgio, 47/B – riferito al foglio 17 mappale n. 7713, sub. 13 e 35 del N.C.E.U., corrispettivo determinato in € 7.388,89 ai sensi dell'art. 31, comma 48, della legge n. 448/98 e s.m.i., trasmesso alle richiedenti con nota in data 27/04/2026 prot.n. 5898;

CONSIDERATO CHE nell'ambito della cessione di aree in "diritto di proprietà", all'interno dei P.E.E.P., non è necessario sottoscrivere nuove convenzioni ex art. 8, legge 10/77, oggi art. 18 del DPR 380/2001 e s.m.i., essendo già trascorsi più di 20 (venti) anni sia dalla data di stipula dell'originaria convenzione ex art. 35 della legge 865/71 e sia dal rilascio del certificato di abitabilità come previsto all'art. 17 dello stesso atto convenzionale;

ACCERTATO il versamento della somma pari a € 7.388,89, Provv. Entrata 1955 del 11 maggio 2026, pervenuto in data 11 maggio 2026 prot.n. 6543 da parte delle proprietarie, giusto corrispettivo per lo svincolo dei limiti di godimento delle unità immobiliari individuate al N.C.E.U. foglio 17 - mappale 7713 – sub. 13– Cat. A/3 e sub. 35 - Cat. C/6;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza;

D E T E R M I N A

Di prendere atto dell'avvenuto versamento pari a € 7.388,89 effettuato dalle proprietarie, giusto provvisorio di entrata n. 1955 del 11.05.2026, pervenuto il 11/05/2026 prot.n. 6543 quale corrispettivo reso ai sensi dell'art. 17 dell'atto di Convenzione del 21 giugno 1982 tra Il Comune di Induno Olona e la Cooperativa "Lario", riferito alle unità immobiliari già concesse in diritto di proprietà individuate al N.C.E.U. foglio 17 mappale 7713 – sub. 13 – Cat. A/3 e sub. 35 - Cat. C/6 di Via Sangiorgio 47/B;

Di accertare la relativa entrata di € 7.388,89, giusto provvisorio di entrata n. 1599 del 11/05/2026 alla risorsa 4040990 del Bilancio di previsione 2026/2028 - esigibilità 2026;

Di registrare l'accertamento contabile derivante nel bilancio c.e. come da allegata scheda contabile;

Di trasmettere alle Signore in qualità di proprietarie, la presente determinazione;

Di prendere atto della chiusura del procedimento finalizzato alla rimozione dei limiti di godimento di cui agli artt. 16, 17 e 18 dell'atto di convenzione di cui si tratta riferito alle U.I. individuate ai subalterni 13 e 35, mappale 7713 - foglio 17 del N.C.E.U. di Via Sangiorgio, 47/B il cui

trasferimento di proprietà può essere effettuato a chiunque o costituire su di esso diritto reale di godimento;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 22/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)